



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(PREVISTO DAL D. LGS. N. 231/2001)

PARTE GENERALE

Adottato con delibera del CdA del 1 marzo 2019  
Revisioni del 9 marzo 2020 e  
del 29 settembre 2023

## INDICE

<b>1. Premessa: origini del progetto e modalità di lavoro</b>	<b>3</b>
<b>2. Storia e descrizione della Fondazione</b>	<b>4</b>
<b>3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231</b>	<b>5</b>
a. La responsabilità amministrativa degli enti	5
b. Gli enti ai quali si applica la normativa	5
c. I potenziali autori dei reati 231	6
d. I reati presupposto	6
e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità	16
<b>4. Il Modello organizzativo e di gestione</b>	<b>17</b>
a. Gli elementi componenti	17
b. La funzione esimente del Modello	18
c. Gli obiettivi e le finalità	18
d. Approvazione e recepimento del Modello	19
e. Modifiche e integrazioni	19
f. Attuazione del Modello	19
g. I principi generali di controllo	20
<b>5. L'Organismo di Vigilanza</b>	<b>20</b>
a. Composizione, funzioni e compiti	20
b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	23
c. Raccolta e conservazione delle informazioni	24
<b>6. La diffusione del Modello</b>	<b>25</b>
a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale	25
b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio	25
<b>7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie</b>	<b>26</b>
a. Finalità	26
b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti	26
c. Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Revisori	27
d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni	28
e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo	28
<b>8. Whistleblowing</b>	<b>28</b>
<b>9. Allegati</b>	<b>29</b>

## 1. Premessa: origini del progetto e modalità di lavoro

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (allegato n. 5), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, allo scopo di istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione della Fondazione Bologna University Business School (di seguito, per brevità, “BBS” o la “Fondazione”).

Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle seguenti fonti qualificate, quali:

- artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001;
- le linee guida emanate da Confindustria aggiornate a giugno 2021 (allegato n. 3);
- le linee guida dettate dall’ANAC (allegato n. 4);
- le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei membri del Collegio di Indirizzo, dei soci, dei dipendenti, dei docenti, dei partecipanti<sup>1</sup> ed infine di chiunque operi per conto di BBS in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L’adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dal Dean e il Management di BBS, con l’assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L’attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno analizzato la struttura organizzativa della Fondazione, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: statuto della Fondazione, bilanci, organigramma, procedure, ecc.);
- nel confronto con il management e i legali di BBS, al fine di individuare le aree potenzialmente a rischio di commissioni dei reati elencati nel D. Lgs. 231/2001;
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte della Fondazione, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e,

---

<sup>1</sup> Per partecipanti si intende dono tutti i soggetti che a qualunque titolo intrattengono una relazione con BBS in qualità di studenti o partecipanti a master, corsi e/o attività comunque organizzate da BBS.

- in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
  - nella definizione di standards di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Fondazione, si è ritenuto opportuno regolamentare;
  - nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
  - nell'individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
  - nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

## 2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA FONDAZIONE

Denominazione:	Fondazione Bologna University Business School
Sede e luoghi di svolgimento dell'attività:	40136 - Bologna Villa Guastavillani, Via degli Scalini n. 18
C.F. e P. IVA:	02095311201
Indirizzo PEC:	<a href="mailto:fondazionebbs@pec.it">fondazionebbs@pec.it</a>

La Fondazione Bologna University Business School, la cui sede è sita in Bologna presso Villa Guastavillani, rappresenta la struttura di riferimento dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e degli altri Soci per realizzare iniziative di formazione manageriale post-laurea e post-experience.

BBS è stata costituita mediante la trasformazione del Consorzio Alma (Alma Graduate School), derivante a sua volta dall'integrazione per conferimento del Consorzio Profingest e Almaweb.

La Fondazione ha per oggetto una business school internazionale, con la missione di contribuire allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e delle società.

L'obiettivo di BBS è provvedere, tramite l'istruzione di corsi di formazione superiore e di formazione continua e permanente, alla progettazione, alla predisposizione e alla concreta attuazione, diretta o tramite terzi, di tutte le iniziative funzionali al perseguimento della propria missione, con particolare riferimento allo sviluppo di competenze manageriali.

In particolare, la Fondazione provvede anche a:

- elaborare richieste, anche per conto dell'Università e degli altri Soci, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici privati;

- partecipare, anche per conto dell'Università e degli altri Soci, agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari;
- predisporre e attuare ogni iniziativa necessaria in relazione alla progettazione ed alla attuazione della attività didattica posta in essere per conto dei fondatori nei settori di competenza;
- promuovere iniziative volte alla più ampia diffusione dei beni e dei servizi prodotti per conto dell'Università e dei Fondatori;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.

La Fondazione è composta dai seguenti Organi:

- Presidente;
- Assemblea dei Fondatori;
- Collegio di Indirizzo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Dean;
- Collegio Sindacale;
- Assemblea dei Partecipanti;
- Assemblea dei Sostenitori.
- Collegio dei discenti (Studenti Council)

BBS ha quindi una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, come si evince dall'organigramma (allegato n. 6).

### 3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231

#### a. La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

#### b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;

- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono iure privatorum.

### **c. I potenziali autori dei reati 231**

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto): tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

### **d. I reati presupposto**

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- art. 314 c.p. - Peculato
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.)
- art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto):

- art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter c.p. - Frode informatica
- art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"):

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003):

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 270 bis1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti (introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018);
- art.270 quater1 c.p. - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (introdotto dalla L. n. 153/2016)
- art. 270 quinquies2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione
- art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
- art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- art. 1 L. n. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- art. 2 L. n. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra
- art. 3 L. n. 422/1989 - Sanzioni
- art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 - Pentimento operoso

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte finalizzate a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dal D. Lgs 19/2023):

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- art. 55 D. Lgs 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

Tra i delitti extra codicem (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 sexies, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004):

- art. 184 t.u.f. - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014:

- art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 quater<sup>1</sup>, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7):

- art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003):

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
- art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico
- art. 600 quater<sup>1</sup> c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990)

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico- finanziario (art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007), come modificati dal D. Lgs 195/2021:

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 bis c.p. - Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter c.p. - Autoriciclaggio.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi delitti informatici:

- art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

- art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto certificatore di firma elettronica
- art.1 comma 11 D. L. 21/09/2019 n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La legge 23 luglio 2009 n. 99 prevede l'ampliamento dei reati elencati dall'art. 25 bis del Decreto ai seguenti delitti a tutela della fede pubblica:

- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 24 ter del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all'interno del codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l'industria e il commercio:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

- art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti extra codicem in materia di violazione del diritto d'autore. Trattasi degli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 decies nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 decies) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 bis c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 undecies, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 duodecies, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/98
- art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 286/98
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/98.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 ter del Decreto in questione, la nuova lettera s-bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 quater c.p..

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all'art. 25 undecies il reato di combustione illecita.

L'art. 3 della Legge 186 del 2014 ha inserito all'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 il reato di autoriciclaggio previsto dall'articolo 648 ter, 1 del c.p. .

La Legge 68 del 2015 ha modificato l'art. 25 undecies del Decreto in questione integrando le disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l'art. 25 ter del Decreto in parola recependo le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali.

L'articolo 6 della Legge 199/2016 ha inserito all'art. 25-quinquies del Decreto il richiamo all'art. 603-bis del codice penale riguardante l'intermediazione illecita e lo sfruttamento di lavoro.

La L. 20/11/2017 n. 167 ha inserito l'art.25-terdecies relativo alla commissione dei delitti in materia di "Razzismo e xenofobia".

L'art. 6, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha modificato la lettera s-bis) art. 25 ter del Decreto in parola in materia di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione.

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato l'art. 6 comma 2° - inserendo tre nuovi capoversi -, al fine di individuare specifici strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

La Legge n. 157/2019 ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies, i "Reati tributari", estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti illeciti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

L'art. 25 sexiesdecies, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di contrabbando individuati negli artt. da 282 a 292 e 295 del dpr n. 43/1973.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l' "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 octies.1. in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art 640 ter c.p. - Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

L'artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodecies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali
- art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'allegato n. 7.

## **e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità**

Nel seguito vengono indicate le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso).

Sanzioni pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione

di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

Sanzioni interdittive: a titolo esemplificativo, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (ex post);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

## 4. Il modello organizzativo e di gestione

### a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e standards di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- informazione e formazione.

## **b. La funzione esimente del Modello**

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la Fondazione un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

## **c. Gli obiettivi e le finalità**

BBS, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, rende evidente il suo operare in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività della Fondazione.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà della Fondazione (professori, studenti, fornitori, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, BBS attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Fondazione e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili a BBS;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Fondazione, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire a BBS di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella Parte Speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della governance, nonché dell'immagine della Fondazione stessa.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Fondazione ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a

escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

#### **d. Approvazione e recepimento del Modello**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

#### **e. Modifiche ed integrazioni**

Il Consiglio di Amministrazione di BBS, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della Fondazione.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni che operano all'interno della Fondazione, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli standards di comportamento.

#### **f. Attuazione del Modello**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'osservanza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale Organismo).

## g. I principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 o GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore in Italia dal 25 maggio 2018 e successivamente modificato e aggiornato (da ultimo, con il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24).

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

## 5. L'organismo di vigilanza

### a. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo OdV). Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Compito dell'Organismo è, appunto, quello di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale Organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

BBS, in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo di Vigilanza collegiale ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina per questo incarico due componenti esterni di cui uno con funzioni di Presidente ed un componente interno alla Fondazione (senza responsabilità e/o competenze decisionali e gestionali).

L'organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing.

All'OdV è attribuita, dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza stesso.

La retribuzione dell'OdV è determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti all'interno di BBS;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione della Fondazione;
- vigila sull'operato delle varie funzioni interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;

- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello all'interno della Fondazione, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di auditing oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata ([odv@bbs.unibo.it](mailto:odv@bbs.unibo.it)) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Dean e il Consiglio di Amministrazione, nonché con i soggetti apicali in genere della Fondazione.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. e dal Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il rapporto tra la Fondazione ed il componente esterno dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

## **b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni da parte dei responsabili/dirigenti.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Fondazione;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a BBS, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene informato direttamente e solamente l'Organismo di Vigilanza.

All'OdV della Fondazione, infine, devono essere comunicate eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato da BBS al momento dell'implementazione del Modello 231.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Il sistema disciplinare adottato dalla Fondazione sanziona chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere il Presidente del C.d.A. oppure il Consigliere con poteri di sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del primo, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

Di seguito i canali per effettuare le segnalazioni e godere delle tutele previste in materia di whistleblowing:

piattaforma informatica sul sito della Fondazione alla voce "legal - whistleblowing";

posta cartacea c/o la Fondazione Bologna University Business School - Bologna alla Via degli Scalini n. 18, alla attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

La Fondazione ha adottato un'apposita procedura whistleblowing per disciplinare dettagliatamente le segnalazioni, della stessa è data evidenza.

### **c. Raccolta e conservazione delle informazioni**

La Fondazione definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di:

- obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; e
- principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lettera e), del GDPR).

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV.

## 6. La diffusione del modello

### a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale

BBS intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio di BBS.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di informazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della Fondazione al momento dell'adozione dello stesso (docenti, partecipanti, ecc.).

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la Fondazione.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'Organismo di Vigilanza, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Fondazione, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di compliance e dei controlli ad essi correlati.

### b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con decisione del C.d.A., potranno essere istituiti nell'ambito della Fondazione appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partners con cui BBS intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con la Fondazione nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

## 7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie

### a. Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello Organizzativo della Fondazione, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico - Parte III (di seguito, "Codice Etico") di BBS nonché delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla Fondazione.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo costituiscono le componenti del Sistema della Fondazione di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte da BBS in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

### b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori Dipendenti (dirigenti, quadri e impiegati) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché, per quanto riguarda i quadri e gli impiegati, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende del commercio, dei servizi e del terziario.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;

- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio, fino ad un massimo di 10 giorni di lavoro effettivo;
- licenziamento senza preavviso.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la Fondazione potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la Fondazione decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata presa la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dal Dean o da un suo delegato

Relativamente al personale dirigente, considerato il rapporto fiduciario che lega questo tipo di Dipendente alla Fondazione, le misure disciplinari previste possono riguardare soltanto mancanze gravi o casi di recidiva e saranno adottate in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. dei dirigenti delle aziende del commercio, dei servizi e del terziario.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Fondazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

### **c. Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Revisori**

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, l'OdV ne informa il C.d.A. e il Collegio Sindacale. In caso di violazione delle suddette procedure da parte di un membro del Collegio Sindacale, sarà informato il C.d.A..

Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il

provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione.

Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale procedono/procede alla convocazione del Collegio di Indirizzo:

- può revocare il mandato per giusta causa all'amministratore autore della violazione del Sistema preventivo;
- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al Sindaco autore della violazione.

Resta salvo ogni diritto della Fondazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

#### **d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni**

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore Esterno (consulente, docente, partecipante, fornitore e rappresentante della Fondazione in genere) o di un Partner di BBS delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la Fondazione il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Dean, adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Fondazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

#### **e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo**

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni a BBS, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Fondazione o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dal Consiglio di Amministrazione previo parere scritto dell'OdV.

## **8. Whistleblowing**

La Fondazione ha adottato canali di segnalazione che rispettano la normativa in materia di tutela della riservatezza del soggetto che segnala violazioni del Modello 231 e della normativa nazionale ed europea. È possibile, infatti, ricorrere, oltre ai canali di riferimento per le comunicazioni con l'OdV, alla piattaforma accessibile dal sito internet della Fondazione, alla voce "whistleblowing".

La disciplina vigente, revisionata ed armonizzata dal D. Lgs 24/2023, avente efficacia dal 15 luglio 2023, prevede che sia garantita la possibilità di mantenere riservata

l'identità del segnalante (whistleblower) in modo da renderlo immune da ogni possibile ritorsione, rivolta direttamente a questi o a persone a lui vicine.

La Fondazione, anche in base ai principi e alle norme di comportamento contenuti nel Codice Etico, condanna ogni comportamento da cui consegua una discriminazione - che si esplica nell'ambito lavorativo - posto in essere nei confronti di coloro che hanno sollevato questioni circa possibili (accertate od accertande) violazioni, come indicate dalla normativa in materia di whistleblowing.

Le modalità di effettuazione di queste segnalazioni, le garanzie e le tempistiche per le indagini e l'accertamento dei fatti da parte dei soggetti competenti sono contenute nell'apposita procedura adottata dalla Fondazione.

## 9. Allegati

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Parti Speciali

Allegato 3: Linee Guida Confidustria

Allegato 4: Linee Guida ANAC

Allegato 5: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Allegato 6: Organigramma Fondazione Bologna University Business School

Allegato 7: Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti